

DELIBERAZIONE 31 agosto 2020, n. 1192

Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19: linee di indirizzo per la realizzazione dei corsi di formazione per il conseguimento delle certificazioni laiche e sanitarie in materia di soccorso extraospedaliero.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la deliberazione del 29 luglio 2020, con la quale il consiglio dei Ministri, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ha prorogato, ai sensi dell'art.24, comma 1 del d.l.gs 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile) lo stato di emergenza sanitaria, già dichiarato con la deliberazione del 31 gennaio, fino al 15 ottobre 2020;

Visto il d.l. 30 luglio 2020, n. 83 con il quale sono stati prorogati fino al 15 ottobre 2020 i termini, rispettivamente previsti dall'art.1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (convertito dalla L.22 maggio 2020, n.35) e dall'art. 3, comma 1 del d.l. 16 maggio 2020, n. 33 (convertito dalla L.14 luglio 2020, n.74), entro i quali il governo e le Regioni possono adottare misure restrittive per la fronteggiare la pandemia;

Visto il d.l. 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), che nel decretare la fine del c.d. lockdown, ha previsto, al comma 14, che "le attività economiche, produttive e sociali", per prevenire e ridurre il rischio di nuovi contagi, debbano comunque svolgersi nel rispetto protocolli o linee guida adottati dalla Conferenza Stato-Regioni e dalle Regioni "nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali";

Richiamato altresì il comma 16 del medesimo decreto-legge, secondo cui le Regioni, in considerazione dell'andamento epidemiologico, monitorato giornalmente, possono adottare informandone contestualmente il Ministro della salute, misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle determinate a livello nazionale;

Visto il DPCM 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) che individua la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, dettando altresì le linee guida cui debbono conformarsi le attività stesse nei diversi settori (cfr. Allegato n. 17);

Viste le linee guida per la riapertura delle attività

economiche e produttive adottate dalla Conferenza Stato - Regioni il 25 maggio 2020, che integrando l'allegato 17 al DPCM del 17 maggio, prevedono anche il riavvio dei corsi di formazione;

Vista l'ordinanza 27 maggio 2020, n. 60 del Presidente della Giunta regionale, che recependo le indicazioni contenute nelle citate linee guida, consente la "realizzazione in presenza delle attività pratiche previste dai percorsi formativi erogati dai soggetti pubblici e privati" nel rispetto delle misure indicate nell'allegato 5, e " a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza, nonché l'effettuazione in presenza dell'esame conclusivo";

Richiamata la successiva ordinanza n.63 dell'8 giugno 2020, con la quale, in considerazione dell'evoluzione positiva della situazione epidemiologica, si consente, nel rispetto delle misure di cui all'allegato 5 della precedente ordinanza, la realizzazione in presenza di tutte le attività formative, anche di quelle che potrebbero essere svolte a distanza;

Vista la circolare del Ministero della Salute del 5 giugno, avente ad oggetto "Indicazioni nazionali per il contenimento del contagio da SARS Cov-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione dei soccorritori", corretta e integrata dalla successiva, del 23 giugno;

Ritenuto, in considerazione della specificità e dell'importanza della materia, che investe non solo la formazione dei soccorritori dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario di cui alla L.R. 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazione e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario), ma l'intera formazione BLSA erogata dai centri formativi accreditati ai sensi del d.m. 18 marzo 2011, individuare misure di sicurezza specifiche per lo svolgimento di questo tipo di attività formativa;

Esaminato il documento "Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nell'ambito della formazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni laiche e sanitarie in materia di soccorso extraospedaliero", elaborato da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti delle aziende sanitarie e dei soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, in coerenza con la citata circolare ministeriale (Allegato A);

Rilevato che il recepimento con un provvedimento amministrativo regionale, fa sì che la violazione delle misure indicate nell'allegato, sia sanzionato con le misure previste dall'art. 4, commi 1 e 2 del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19), espressamente richiamate dall'art. 2, comma 1 del d.l. 33/2020;

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare il documento " Misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 nell'ambito della formazione finalizzata al conseguimento delle certificazioni laiche e sanitarie in materia di soccorso extraospedaliero" contenuto nell'Allegato A;

- di prescrivere soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di trasporto sanitario, alle aziende sanitarie e ai centri di formazione accreditati all'erogazione della formazione BLS-D l'osservanza, nello svolgimento dei corsi di formazione per soccorritori e di quelli finalizzati

ad acquisire le certificazioni BLS-D, le misure previste nel citato allegato;

- di stabilire che le misure di precauzione indicate nell'Allegato A, siano efficaci fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A**MISURE DI CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
NELL'AMBITO DELLA FORMAZIONE FINALIZZATA AL CONSEGUIMENTO DELLE
CERTIFICAZIONI LAICHE E SANITARIE IN MATERIA DI SOCCORSO EXTRAOSPEDALIERO.****Premessa**

E' necessario, in questa seconda fase dell'emergenza COVID-19, riprendere tutte le attività formative finalizzate al conseguimento delle certificazioni laiche e sanitarie in materia di soccorso extraospedaliero, a cominciare da quelle destinate alla formazione dei soccorritori delle AA.VV, che svolgono un ruolo essenziale all'interno del servizio di emergenza/urgenza territoriale, attivo nella nostra Regione. Le prime indicazioni sulla "riapertura" delle attività formative sono contenute nell'ordinanza n.60 del 27 maggio, integrata dalla successiva n. 63 dell'8 Giugno 2020. La specificità delle attività in questione, che prevedono, com'è noto, anche esercitazioni pratiche a gruppi, richiede un'attenzione e cautele particolari. Le presenti linee di indirizzo per la buona prassi rispondono a queste esigenze e sono state elaborate tenendo conto della circolare ministeriale del 5 Giugno (00119334), integrata e corretta dalla successiva del 23 giugno ((0021859).

1. Ambito di applicazione

1. Le presenti linee di indirizzo si applicano ai corsi di formazione per soccorritori erogati dai soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di cui alla l.r. 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) ed ai corsi di formazione BLS, laico e sanitario previsti dalla DGR 416 del 30 marzo 2020 ed erogati sia dalle aziende sanitarie, che dai centri di formazione accreditati.

2. Modalità di svolgimento dei corsi

1. Al fine di tutelare lo stato di salute dei discenti e degli istruttori, le attività didattiche e formative - siano esse teoriche o di addestramento pratico - potranno essere svolte in due modalità:

a) Modalità mista: teoria in webinar e pratica in presenza ridotta.

Nell'ottica di limitare quanto più possibile le tempistiche di condivisione degli spazi comuni da parte dei partecipanti, la parte teorica viene svolta on-line - sfruttando piattaforme telematiche di call conference - mentre quella pratica in presenza individuale - ovvero sia con il singolo discente davanti agli istruttori - e per il solo tempo necessario alla valutazione delle specifiche competenze. E' evidente, infatti, che la fase di addestramento alle abilità tecniche e manuali dei protocolli di rianimazione cardiopolmonare può avvenire soltanto in presenza, considerata l'irrinunciabile esigenza di praticare in modo corretto le manovre previste sotto gli occhi degli istruttori e mediante ausili didattici provvisti di strumenti di feedback per la valutazione qualitativa delle medesime.

b) Modalità canonica: teoria e pratica in presenza ma con nuove regole relative al distanziamento sociale, alla disinfezione delle superfici e all'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

3. Misure di precauzione di carattere generale

1. All'interno di ciascuna sede formativa è necessario:

- a) provvedere alla rilevazione della temperatura corporea dei docenti e dei discenti
- b) distribuire adeguato materiale formativo sulle misure di distanziamento sociale e di prevenzione del contagio;
- c) rendere disponibile per partecipanti e personale docente il gel idroalcolico necessario per la sanificazione delle mani, anche in più postazioni se necessario;
- d) redigere e mantenere aggiornato un registro contenente le principali informazioni anagrafiche e di rintracciamento dei partecipanti e del personale docente che afferisce a un determinato corso. Tale registro, peraltro, è opportuno che venga conservato per un periodo di tempo non inferiore a 14 giorni;
- e) mantenere il più possibile lo stesso gruppo di discenti per l'intera durata delle attività formative.
- f) ridurre al minimo i tempi di attesa dei candidati in corso di sessione di verifica, calendarizzando per tempo date e orari di accesso alle prove teorica e pratica.
- g) garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti al termine di ogni attività didattica.
- h) Limitare al massimo la presenza di pubblico o estranei durante ogni fase delle attività formative.

4. Sedi di svolgimento dei corsi e attrezzature

1. Per svolgere i corsi in presenza è necessario disporre di:

- a) Ampi spazi che garantiscano una distanza minima tra i partecipanti pari a 1.8 metri. Pur prediligendo l'impiego di aree esterne e/o all'aperto, sono raccomandati anche luoghi come palestre, teatri, auditorium, grandi saloni e cinema, mentre sono sconsigliati corsi in appartamenti, stanze di piccole dimensioni o aree prive di finestre che non favoriscano il ricambio di aria. In particolare le finestre devono avere dimensioni tali da garantire il ricambio di aria almeno ogni 60 minuti (in tal senso, è preferibile un sistema di climatizzazione che fornisca un flusso di aria con ricambio continuo);
- b) ausili didattici a uso individuale o riservati per piccoli gruppi di discenti in massima sicurezza. Qualora non sia possibile arrivare a un rapporto *ausili didattici/discente 1:1*, soluzione astrattamente ottimale, è fondamentale adoperare le attrezzature didattiche e formative previa sanificazione con gel idroalcolico delle mani, provvedendo in seguito, dopo ogni utilizzo, alla pulizia e disinfezione delle attrezzature stesse.

5. Misure specifiche da osservare durante le esercitazioni

1. Dal momento che il training relativo alle operazioni di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D e PBLSD) provoca un aumento della ventilazione polmonare dell'operatore che le eroga, si rendono necessari altresì, ulteriori accorgimenti:

- a) rispetto della distanza minima di 2 metri tra gli istruttori e il discente che effettua le manovre;

b) svolgimento, preferibilmente, *“in solitaria”*, dell'attività pratica da parte di ogni singolo discente che deve indossare la mascherina chirurgica, far uso dei guanti monouso e poi al termine provvedere alla sanificazione delle mani con gel idroalcolico. In alternativa, pur mantenendo la mascherina chirurgica, l'impiego dei guanti monouso può essere derogato, purché la sanificazione delle mani con gel idroalcolico avvenga prima e dopo ciascuna attività pratica.

c) nel caso di svolgimento *“in team”* dell'attività pratica, i discenti possono svolgere sessioni collettive con distanziamento inferiore ai 2 metri solo indossando dispositivi di protezione individuale avanzati (cuffia, maschera con filtrante facciale P2 senza valvola, occhiali/visiera, camice non idrorepellente e guanti monouso).

6. Vigilanza

1. Il rappresentante legale dei soggetti di cui alla l.r.83/2019, nel caso di corsi per soccorritori e, nel caso di corsi BLS/D, i responsabili delle strutture incaricate dello svolgimento dei corsi all'interno delle aziende sanitarie, nonché i rappresentanti legali dei centri accreditati, individuano, per un periodo predefinito o in occasione di ogni singolo corso uno o più responsabili incaricati di vigilare sul rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5.